

CONVENZIONE PUNTO PCT

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in persona del suo
Presidente Avv. Romano Corsi

e


il Tribunale di Reggio Emilia, nelle persone del suo Presidente Dott.
Francesco Maria Caruso e del Dirigente amministrativo Dott.ssa Flora Lionetto

PREMESSO

- 1) che dal 30.06.2014 ai sensi del D.L. N.179/2012, art.16-bis, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art.16-bis, comma 1°, D.L. N.179/2012);
- 2) che *“nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione”* (art.16-bis, comma 2°, D.L. N.179/2012);
- 3) che *“nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”* (art.16-bis, comma 3°, D.L. N.179/2012);
- 4) che anche *“per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile,[ricorsi per decreto ingiuntivo N.d.r.] escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art.16-bis, comma 4°, D.L. N.179/2012);
- 5) che l'art. 44, 1° comma del D.L. N.90/2014 prevede: *“Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi*

al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.”.

- 6) che, con i decreti del 9/1/2013, 8/2/2013 e 20/3/2014, il Ministero di Giustizia ha concesso, in via anticipata, valore legale al deposito telematico degli atti presso il Tribunale di Reggio Emilia per quanto riguarda i ricorsi per decreto ingiuntivo, gli atti di parte dalla comparsa di risposta sino alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., nonché le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali;
- 7) che l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha provveduto, a proprie spese e cura, dal 2011 alla formazione dei propri iscritti e coadiuvato la formazione del personale di cancelleria (da ultimo con iniziativa formativa del 10.05.14, 29.05.14 e 10.06.14);
- 8) che, inoltre, per l'anno 2014 è stata stipulata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, ed a proprie spese e cura, una convenzione con società specializzata, MAAT Srl, che garantisce l'intervento tecnico specializzato entro 24 ore dalla richiesta a favore del Tribunale di Reggio Emilia;
- 9) che a seguito della sperimentazione svolta è emersa la necessità, sia dal lato del Tribunale che da quello dell'Avvocatura, di una riorganizzazione del lavoro nell'ottica di un' efficiente gestione digitale del lavoro;
- 10) che, inoltre, la normativa anche regolamentare non prevede nè chiarisce tutti gli aspetti operativi del processo civile telematico e, pertanto, pare opportuno individuare una prassi condivisa onde garantire sicurezza e certezza nei nuovi flussi di lavoro telematici;
- 11) che in vista dell'obbligatorietà sopra descritta il Tribunale di Reggio Emilia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ritengono utile approntare ulteriori strumenti per rendere il più semplice possibile per il personale di cancelleria, per i magistrati e per l'avvocatura, il passaggio al processo civile telematico;

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a stylized 'AR', the second is a simple '4', and the third is a more complex, cursive signature.

- 12) che il PCT in prospettiva dovrebbe ridurre sensibilmente gli accessi alle cancellerie da parte degli avvocati poichè i provvedimenti dei magistrati, gli atti ed i documenti di parte, depositati a mezzo PCT sono reperibili dagli avvocati costituiti in giudizio all'interno del fascicolo telematico;
- 13) che onde facilitare i nuovi adempimenti si ritiene di primaria necessità l'istituzione di una stabile prassi/ordine di servizio di cancelleria relativa alla puntuale apertura delle buste telematiche inviate dall'avvocatura e dei depositi eseguiti dai magistrati, onde rendere effettivamente vantaggioso lo strumento del PCT;
- 14) che pertanto si ritiene utile nella prima fase dell'obbligatorietà disporre di un gruppo di cancellieri "esperti" sull'utilizzo del PCT con compiti esclusivamente di back-office (senza cioè la necessità di servire il pubblico);
- 15) che, a tal fine, essendo prevedibile un maggior afflusso di pubblico, in particolare da parte dell'avvocatura, a fronte del nuovo e poco conosciuto strumento si ritiene utile fornire un più incisivo accesso all'avvocatura attraverso un punto informativo e consultivo a ciò dedicato e gestito direttamente dall'avvocatura;
- 16) che in quest'ottica, onde reperire le risorse umane da destinare a tali scopi, l'avvocatura concorda su una riduzione sperimentale e circoscritta nel tempo degli orari di apertura al pubblico della cancelleria civile, peraltro ora normativamente prevista;

Tanto premesso le succitate parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Viene istituito, in via sperimentale sino al 31.12.2014, presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia il "**Punto PCT**".

Art.2 - Con provvedimento del Presidente del Tribunale del 16/5/2014 prot. 54 è stato autorizzato l'accesso con funzioni consultive e di esame dei depositi (non invece la possibilità di modificare / movimentare i depositi) ai registri telematici di cancelleria SICID e SIECIC al personale dipendente (e somministrato), meglio individuato nel proseguo, dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

2.1 Compito di detti dipendenti è dare informazioni all'avvocatura a fronte degli accessi ai registri come sopra descritti. In particolare potranno essere fornite informazioni di carattere consultivo agli aventi diritto (a titolo meramente esemplificativo lo stato del fascicolo e sua movimentazione) nonché informazioni di carattere "tecnico" sul PCT (a titolo meramente esemplificativo

eventuali segnalazioni di irregolarità o errori nel deposito della busta telematica, esame dei report del sistema sugli eventuali errori).

Ulteriore compito dei suddetti soggetti è dare informazioni ed indirizzo agli avvocati per il corretto invio dei depositi telematici.

Da ultimo permettere di consultare, a fronte dell'esibizione della procura alle liti da parte dell'avvocato, finalizzata alla predisposizione della relativa opposizione, i documenti allegati ai decreti ingiuntivi.

2.2 Il Punto PCT sarà aperto dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso l'Ordine di Reggio Emilia. Ad esso sarà addetto un dipendente alla volta.

2.3 Il personale per l'accesso ai suddetti registri è così individuato:

MICHELLE CRISTOFORI C.F. CRSMHL77B49H23O

ALFANO PASQUALINA C.F. LFNPQL77C51A509Z

Art.3 - Viene istituita presso la cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia l'ufficio di back-office per la gestione dei depositi a mezzo PCT.

3.1. In via sperimentale, a fronte della riduzione dell'orario di apertura della cancelleria di cui al successivo articolo 4 e per il medesimo periodo ivi indicato, compito precipuo del personale ivi assegnato è quella di garantire l'apertura delle buste telematiche, inviate dall'avvocatura, con relativa accettazione definitiva o rifiuto nonché dei depositi eseguiti lato magistrato entro le 10:00 del giorno lavorativo seguente a quello dell'avvenuto effettivo deposito.

Lato avvocatura ciò permetterà, in caso di rigetto del deposito per questioni tecniche, di eseguire altro deposito in giornata (nell'ipotesi di atti in scadenza). Lato magistratura garantirà un rapida visualizzazione dei provvedimenti riducendo la necessità di accesso alle cancellerie "tradizionali".

Altro compito specifico è quello di segnalare per le vie brevi, a seguito di deposito rifiutato, alle dipendenti dell'Ordine degli Avvocati addette al Punto PCT, del nominativo dell'avvocato depositante, del numero di RG del deposito rifiutato e, ove possibile / noto, delle ragioni tecniche del rifiuto.

Art. 4 - Le parti concordano per quanto riguarda le cancellerie civili ordinaria la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, in via sperimentale per i mesi di luglio, agosto e settembre, con apertura degli sportelli nel seguente orario: 10:00 – 13:00 peraltro ora normativamente prevista.

Rimarrà in ogni caso in vigore l'utilizzo del sistema Prenotalex.

Art.5 - A fronte della convenzione d'assistenza con MAAT Srl stipulata dall'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, il cancelliere / magistrato (anche onorario)/personale dell'Ordine scrive all'indirizzo mail

assistenzaremot@maatsrl.it e, per opportuna conoscenza all'indirizzo, info@studiolegalestrozzi.com aprendo una richiesta di intervento con le indicazioni di:

- Riferimenti completi di chi chiede l'intervento (Nome, Cognome, qualità ed ufficio a cui appartiene);
- tipo applicativo per cui si richiede l'intervento (SICID, SIECIC o Consolle Magistrato);
- Breve, ma il più possibile dettagliata, descrizione della problematica riscontrata;
- n. di telefono (possibilmente anche di cellulare) al quale essere ricontattato e indirizzo mail.

A fronte di ciò, esaminata dall'Avv. Strozzi, la rilevanza della problematica e richiesto l'assenso del Tesoriere dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia per la spesa, il servizio tecnico di MAAT Srl provvederà a interpellare telefonicamente il richiedente per effettuare in comune un'analisi del problema. Terminato l'intervento, l'operatore manderà una mail all'utente, all'Ordine di Reggio Emilia, all'Avv. Strozzi, alla Dott.ssa Lionetto ed al Presidente del Tribunale, contenente un breve riepilogo della problematica e della risoluzione adottata.

Il singolo intervento avrà durata massima di 30 minuti, in caso di mancato esaurimento della problematica in tale lasso di tempo, si provvederà ad aprire ulteriore chiamata.

Art.6 - Al fine di agevolare ed approfondire ulteriormente le tematiche e le necessità del PCT, lato magistratura, lato cancelleria e lato avvocatura con la presente viene istituita ***Commissione permanente per il PCT del Tribunale di Reggio Emilia*** così composta:

Per i magistrati civili del Tribunale di Reggio Emilia:

Dott. Matteo Marini;

Dott. Luca Ramponi.

Per il personale di cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia:

Dott.ssa Flora Lionetto.

Per l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia:

Avv. Monica Ranellucci;

Avv. Filippo Strozzi.


Art.7 - Le parti concordano sulla necessità di provvedere all'aggiornamento ed integrazione del presente convenzione a seguito dell'effettiva necessità

nascenti dalla pratica quotidiana e prevedono sin d'ora di rivedere la stessa entro il 31.12.2014.

Reggio Emilia, 01 luglio 2014.


Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

(Dott. Maria Francesco Caruso)




Il Dirigente amministrativo del Tribunale di Reggio Emilia

(Dott.ssa Flora Lionetto)



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

(Avv. Romano Corsi)



REGGIO EMILIA 3 LUG. 2014